Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

**S. 2167**

*Nella seduta d’Aula del Senato di giovedì 13 maggio è stato approvato il ddl di conversione del decreto legge n. 44 del 2021 con il nuovo titolo approvato con il nuovo titolo* ***"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici".***

*Sono stati recepiti tutti gli emendamenti approvati in Commissione nelle sedute del 12 e del 13 maggio:*

* *seduta della Commissione Affari Costituzionali del Senato del 12 maggio: Sono stati approvati i seguenti emendamenti: 1.10, gli identici 3.0.100, 3.0.2 (testo 2) e 3.8 (testo 4), gli identici 4.4 e 4.5, 7.5 (testo 2), 7.0.1000, 10.100/100, 10.27, gli identici 10.50 e 10.51, 10.52, 10.57, 10.1000, gli identici 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24 e 10.0.25, 11.0.7*
* *seduta della Commissione Affari Costituzionali del Senato del 13 maggio: Sono stati approvati i seguenti emendamenti: 1.0.2 (testo 2), 8.0.4 (testo 2), 10.100 (testo 2) come subemendato dal 10.100/100, 10.22 (testo 3), 10.0.8 (testo 2), 10.0.39 [già 9.0.4] (testo 3), 11.0.100, 11.0.1000, 1.200, 2.200, 3.200, 4.200, 6.200, 8.200, 9.200, 10.200 e 11.200.*

*Si riporta la ricostruzione con evidenziate le modifiche apportate.*

Le modifiche introdotte dagli emendamenti approvati si riportano in grassetto, mentre le soppressioni (sostituzioni comprese) si riportano~~evidenziate~~ I subemendamenti approvati si evidenziano facendo uso del colore **rosso.** A piè di pagina si riportano i riferimenti della proposta di modifica approvata**.**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1.È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021.

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19,

in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia

e di concorsi pubblici

Capo I

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 E IN MATERIA DI VACCINAZIONI ANTI SARS-CoV-2

Art. 1.

(Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19)

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure ~~di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021~~ **di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato[[1]](#footnote-1)** in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.

2. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite per la zona arancione di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020. In ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.

3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 **del presente decreto[[2]](#footnote-2)**, dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020.

4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.

5. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1**, del presente decreto[[3]](#footnote-3):**

a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

6. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. **Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.[[4]](#footnote-4)**

**Art. 1-bis.**

**(Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice)**

**1. Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - legge è ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del d.p.c.m. 12 gennaio 2017 e di quelle socio assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute dell'8 maggio 2021 e successive modificazioni, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.[[5]](#footnote-5)**

Art. 2.

(Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche

delle scuole di ogni ordine e grado)

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci~~. La predetta deroga è consentita solo in casi~~**, tranne che in casi[[6]](#footnote-6)** di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto ~~dal decreto del Ministro dell'istruzione~~ **dalle linee guida per la didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione[[7]](#footnote-7)** n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Art. 3.

(Responsabilità penale da somministrazione

del vaccino anti SARS-CoV-2)

1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV –2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito **internet[[8]](#footnote-8)** istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

**Art. 3-bis.**

**(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2)**

**1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.**

**2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.[[9]](#footnote-9)**

Art. 4.

(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario **di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1º febbraio 2006, n. 43,[[10]](#footnote-10)** che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, **nelle[[11]](#footnote-11)** parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle ~~prestazioni lavorative rese dai soggetti~~ **prestazioni lavorative dei soggetti[[12]](#footnote-12)** obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie~~,~~ **e[[13]](#footnote-13)** socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, **nelle[[14]](#footnote-14)** parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano **i medesimi dipendenti[[15]](#footnote-15)**.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione~~,~~ **o[[16]](#footnote-16)** l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

6. Decorsi i termini **per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale[[17]](#footnote-17)** di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

7. La sospensione di cui al comma 6~~,[[18]](#footnote-18)~~ è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, ~~per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso~~ **per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso[[19]](#footnote-19)** o emolumento, comunque denominato.

9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale)

1. All'articolo 1-quinquies del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole « ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali » sono soppresse;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. Quando la persona in stato di incapacità naturale non è ricoverata presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate, le funzioni di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1, sono svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo delegato. »;

c) al comma 3, le parole « individuato ai sensi dei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « individuato ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis » e, dopo la parola « ricoverata », sono inserite le seguenti: « o della persona non ricoverata di cui al comma 2-bis »;

d) al comma 5, le parole « presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « presupposti di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 3 » e, dopo le parole « dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato », sono aggiunte le seguenti: « o, per coloro che non siano ricoverati in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture, dal direttore sanitario dell'ASL di assistenza »;

e) al comma 7, primo periodo, le parole « ai sensi del comma 2, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata », sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dei commi 2 e 2-bis, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata ovvero, nel caso di persona non ricoverata ai sensi del comma 2-bis, presso l'ASL di assistenza ».

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI TERMINI IN MATERIA DI GIUSTIZIA, DI LAVORO, DI RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE NONCHÉ PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

Art. 6.

(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19)

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1:

1) al primo periodo le parole « alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 luglio 2021 »;

2) al secondo periodo dopo le parole « del medesimo termine » sono aggiunte le seguenti: « del 31 luglio 2021 »;

b) all'articolo 23-bis:

1) al comma 1, le parole « alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 luglio 2021 »;

2) al comma 7, primo periodo, le parole « all'articolo 310 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 310 e 322-bis »;

c) all'articolo 23-ter, comma 1, le parole « alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 luglio 2021 »;

d) all'articolo 24:

1) al comma 1, le parole « alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 luglio 2021 » ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. »;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, è segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale.

2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L'autorità giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali. »;

3) al comma 4, le parole « alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 luglio 2021 »;

e) all'articolo 25, comma 1, le parole « al 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 luglio 2021 »;

f) all'articolo 26, comma 1, le parole « fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 luglio 2021 »;

g) all'articolo 27, comma 1, primo periodo, le parole « alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 luglio 2021, ».

2. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 luglio 2021 ».

3. ~~All'allegato 1~~ **Al** **codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1[[20]](#footnote-20)** al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 178, comma 4, dopo le parole « all'articolo 93, » sono inserite le seguenti: « l'appello e » e le parole « deve essere depositata » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere proposti »;

b) all'articolo 180, comma 1, le parole « Nei giudizi di appello l'atto » sono sostituite dalle seguenti: « L'atto ».

Art. 7.

(Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69)

1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, può disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**1-bis. Le modalità telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la libertà del voto e la verifica della sua integrità.[[21]](#footnote-21)**

**Art. 7-bis.**

**(Disposizioni per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato)**

**Per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato di cui all'articolo 21, primo comma, lettera d), della legge 3 aprile 1979, n. 103 che si svolgono durante lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, gli elettori che prestano servizio presso le avvocature distrettuali dello Stato possono votare per corrispondenza secondo le determinazioni adottate dall'ufficio elettorale di cui all'articolo 22, comma 1, della legge n. 103 del 1979, e in conformità alle modalità previste dal presente articolo.**

**L'ufficio elettorale, nell'individuare i casi in cui è ammessa la votazione per corrispondenza, emana le opportune istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto con tale sistema, tenuto conto delle particolari esigenze degli uffici e della loro dislocazione, oltre che delle possibilità di collegamento con l'ufficio elettorale, che provvede allo spoglio. Tali istruzioni devono garantire il carattere personale, diretto e segreto del voto.**

**Il voto per corrispondenza viene manifestato mediante l'ordinaria scheda elettorale, che è fatta pervenire all'elettore in plico sigillato, dall'ufficio elettorale almeno tre giorni prima della data di cui al comma 4, unitamente alla busta da utilizzare per la restituzione della scheda votata e all'indicazione del termine di cui al comma 4.**

**L'elettore, dopo avere espresso il voto, provvede a chiudere nella busta la scheda piegata e incollata secondo le linee in essa tracciate e a indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo. Il plico così formato è spedito, a mezzo di raccomandata di servizio, all'ufficio elettorale, il giorno feriale antecedente a quello stabilito per la votazione. Il timbro postale fa fede della tempestività dell'invio.[[22]](#footnote-22)**

Art. 8.

(Termini in materia di lavoro e **di[[23]](#footnote-23)** terzo settore)

1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « fino al 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « ~~fino al 31 maggio 2021~~  **fino al 31 luglio 2021[[24]](#footnote-24)** ».

2. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole « 31 marzo 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « ~~31 maggio 2021~~  **fino al 31 luglio 2021[[25]](#footnote-25)**».

**2-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono effettuate anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente presso le regioni.[[26]](#footnote-26)**

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, ~~pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021~~ **pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021,[[27]](#footnote-27)** si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. All'articolo 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 » sono soppresse.

Art. 9.

(Proroga termini in materia di rendicontazione

del Servizio sanitario regionale)

1. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 15 giugno e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ~~ovunque ricorra~~ **ovunque ricorre nel citato articolo 1, comma 174**[[28]](#footnote-28), è differito al 15 luglio.

Capo III

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI

PUBBLICI **E DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE[[29]](#footnote-29)** N RAGIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

DA COVID-19

Art. 10.

(Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici **e la durata dei corsi di formazione iniziale[[30]](#footnote-30)**)

1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 **del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272**,[[31]](#footnote-31) e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:

a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

~~c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale~~.

**c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa[[32]](#footnote-32), una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione ~~alle successive~~ a successive[[33]](#footnote-33) fasi concorsuali;**

**c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.[[34]](#footnote-34)**

**1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione indicata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, spiega i medesimi effetti del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).[[35]](#footnote-35)**

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, **e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,[[36]](#footnote-36)** la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo**,** **per un periodo massimo di trenta giorni,[[37]](#footnote-37)** i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).

4. Al reclutamento del personale a tempo determinato previsto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, provvede il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento è effettuato mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il profilo comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale. Il Dipartimento **della Funzione Pubblica[[38]](#footnote-38)** può avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.

5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.

6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. ~~La commissione e le sottocommissioni garantiscono l'omogeneità dei criteri di valutazione delle prove~~. **La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale.[[39]](#footnote-39)** All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) prevista dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 **fatto salvo quanto previsto al comma- 11-bis.[[40]](#footnote-40)**

9. Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni **e delle selezioni pubbliche di cui all'articolo 19, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175[[41]](#footnote-41)** nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.

10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole « e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » sono sostituite dalle seguenti: « , del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità »;

b) al comma 1, le parole « e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » sono sostituite dalle seguenti: « , del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna ».

**10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110º corso e il 111º corso commissari della Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al servizio di polizia vengono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi svolgono, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalità previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del suddetto articolo 4, e acquisiscono la qualifica di commissario capo, previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo.[[42]](#footnote-42)**

11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021 ».

**11-bis. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le Autorità Amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.[[43]](#footnote-43)**

**11-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, apportare le seguenti modificazioni:**

**a) al quinto periodo, le parole da: "con equiparazione" a: "F1," sono soppresse e la parola: "219.436" è sostituita dalla seguente: "438.872";**

**b) al sesto periodo, le parole:"nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di 10 unità di Area III, posizione economica F1, ivi incluse le 5 unità con particolare specializzazione professionale di cui al secondo periodo".[[44]](#footnote-44)**

**Art. 10-bis.**

**(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - IRCCS)**

**1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con riferimento alla figura del direttore scientifico.**

**2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 61.200 per il 2022, euro 262.500 per il 2023, euro 213.100 per il 2024, euro 334.400 per il 2025, euro 204.600 per il 2026, euro 219.600 per il 2027, euro 330.200 per il 2028, euro 302.900 per il 2029 ed euro 424.500 a decorrere dal 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lett. A) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.[[45]](#footnote-45)**

**Art. 10 bis.**

**(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)**

**Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ''per l'anno scolastico 2020/2021'' aggiungere le seguenti: ''e per l'anno scolastico 2021/2022''».[[46]](#footnote-46)**

**Art. 10-bis.**

**(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)**

**1. All'Articolo 1, comma 7-quater, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo le parole: "negli ultimi sette anni" sono inserite le seguenti: "e, nelle regioni con popolazione sotto i 500.000 abitanti, negli ultimi 10 anni, ".**

**2. All'articolo 1, comma 7-quinquies del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo le parole:" negli ultimi sette anni", sono inserite le seguenti: "e, nelle regioni con popolazione sotto i 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni".**

**3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 75.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.[[47]](#footnote-47)**

Art. 11.

(Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019)

1. È consentito lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, **4^ serie speciale,[[48]](#footnote-48)** n. 91 del 19 novembre 2019, anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l'emergenza pandemica da COVID-19. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso, nonché le condizioni per l'accesso ai locali destinati per l'esame, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19.

2. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso di cui al comma 1 è comunque subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle condizioni previste dal decreto di cui al medesimo comma 1. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva costituisce causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

3. Al fine di consentire che i componenti della commissione del concorso di cui al comma 1 acquisiscano specifiche competenze sulle questioni organizzative concernenti il rispetto della normativa per il contrasto al COVID-19, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è fissato in trenta giorni.

4. La commissione esaminatrice individua e rende pubblici ~~i criteri per la valutazione dei testi~~ **i criteri per la consultazione dei testi[[49]](#footnote-49)** di cui all'articolo 7, terzo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, nei dieci giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta, escludendo quelli che contengono indici dal contenuto non meramente compilativo e descrittivo, schemi o tabelle, ovvero annotazioni diverse dai meri richiami normativi e dalle pronunce della Corte costituzionale.

5. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici su due delle materie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, individuate mediante sorteggio effettuato dalla commissione di concorso il mattino del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova. ~~Quando la commissione definisce i criteri~~ **Nel definire i criteri[[50]](#footnote-50)** per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, **la commissione[[51]](#footnote-51)** tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di quattro ore dalla dettatura.

6. Nel concorso per magistrato ordinario di cui al presente articolo, l'idoneità è conseguita dai candidati che ottengono una valutazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantasei punti, ~~fermi i restanti criteri~~ **fermi restando gli ulteriori criteri[[52]](#footnote-52)** di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 160 del 2006.

7. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi da 1 a 6, allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.130.281 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito ~~del Programma Fondi di riserva e speciali~~ **del programma "Fondi di riserva e speciali"[[53]](#footnote-53)** della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 11-bis**

**(Definizione dei soggetti ammessi al di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)**

**1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del relativo impatto sul sistema di istruzione tecnica superiore, fino al 31 dicembre 2021 sono ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 18 dicembre 2020 recante termini, modalità e condizioni per la concessione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 marzo 2021, n. 58, gli Istituti tecnici superiori che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso anche del solo requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del medesimo decreto ministeriale 18 dicembre 2020, dal quale sono esclusi i contributi erogati annualmente dal Ministero dell'istruzione in relazione ai progetti «I.T.S. 4.0», a valere sulle misure nazionali di sistema di cui all'articolo 12, comma 5, del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 aprile 2008, n. 86.[[54]](#footnote-54)**

**Art 11-bis.**

**(Misure urgenti per le "baraccopoli" di Messina)**

**1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica, la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto di Messina è nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività necessarie. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre 2023. L'incarico è a titolo gratuito.**

**2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del commissario ai sensi del comma 1, si provvede alla definizione di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali nei limiti di quanto previsto al comma 3, nonché ai relativi compiti.**

**3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, è composta da un contingente massimo di personale pari a sette unità di personale non dirigenziale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 10.**

**4. Per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, di uffici statali, nonché di società a totale capitale dello Stato e di società da esse controllate, di strutture del Comune di Messina e delle società controllate dal medesimo, nonché, previa intesa, degli uffici della Regione Sicilia, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

**5. Il Commissario straordinario provvede, con ordinanza, entro 60 giorni dalla sua nomina, alla esatta perimetrazione dell'area delle baraccopoli, anche ai fini della successiva individuazione delle strutture abitative da sottoporre a sgombero e demolizione, e alla predisposizione di un piano degli interventi previsti dal comma 1, da realizzare nei limiti delle risorse disponili allo scopo.**

**6. Il Piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intendono realizzare ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con il profilo di spesa autorizzato. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Piano deve altresì stabilire i termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, come desumibili dalle informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in relazione all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.**

**7. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il Commissario straordinario può assumere le funzioni di stazione appaltante. Si applica l'articolo 4 comma 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.**

**8. Per la predisposizione del piano di cui al comma 5, il Commissario acquisisce, in fase consultiva, le proposte del Comune di Messina, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il Commissario, in raccordo con le strutture competenti per le politiche abitative, effettua gli investimenti utili al ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, ivi incluso l'acquisto e il conferimento al patrimonio del Comune di Messina di immobili da destinare a unità abitative.**

**9. Il Piano di rigenerazione urbana delle aree di cui al comma 3, garantisce la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.**

**10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse autorizzate dal comma 11 nonché le ulteriori risorse pubbliche all'uopo eventualmente destinate.**

**11. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura si provvede, nel limite di 0,10 milioni di euro per il 2021 e 0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.**

**12. In caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal Piano di cui al comma 5, le risorse sono revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio[[55]](#footnote-55).**

**Art. 11-bis.**

**(Clausola di salvaguardia)**

**1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».[[56]](#footnote-56)**

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Ordini del giorno**

**G1.1(testo 2) Augussori**

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

 in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

 premesso che:

 all'articolo 1, viene confermato il limite orario agli spostamenti, fissato per le ore 22.00, come già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2021, la cui applicazione è confermata fino al 31 luglio 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2021;

 la scelta di mantenere il coprifuoco alle 22 è stato - ed è tuttora - oggetto di acceso confronto all'interno della maggioranza di Governo e le interpretazioni sulla recente circolare del Ministero interrogato del 24 aprile 2021, esplicativa dell'ultimo provvedimento in tema di riaperture, hanno creato confusione, lasciando intendere un'eventuale possibilità che si possa stare seduti nelle attività di ristorazione fino alle 22, per poi far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

 attualmente, al già adottato sistema delle fasce si è aggiunto il criterio della precedenza per le attività all'aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli all'esterno a pranzo e a cena: una decisione che si fonda su un «rischio ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che ritiene minore l'incidenza del rischio di contagio all'aria aperta,

 impegna il Governo:

 entro la fine del mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali di spostamento.

(\*) Accolto dal Governo

**G1.2 (testo 2) Augussori**

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

 in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

 premesso che:

 all'articolo 1, vengono confermate le misure limitative sia in riferimento agli spostamenti che alle aperture delle attività commerciali e di ristorazione;

 alla crisi sanitaria che da più di un anno sta attraversando il nostro Paese si è purtroppo affiancata una gravissima crisi economica, che avrà inevitabili e drammatiche ripercussioni nei prossimi anni;

 è importante, in questo momento riuscire ad agire con misure basate sull'equilibrio, la ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del piano vaccinale, mostrando prudenza ma anche coraggio,

 impegna il Governo:

 entro la fine del mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo la possibilità di procedere alle riaperture delle attività commerciali e anche delle attività di ristorazione, anche all'interno..

(\*) Accolto dal Governo

**G1.3 (testo 2) Briziarelli, Campari, Rufa, Emanuele Pellegrini, De Vecchis, Pepe, Gallone, Mallegni (\*)**

Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

 in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

 premesso che:

 il settore dei matrimoni e degli eventi ogni anno fattura 60 miliardi, raccoglie oltre 90mila imprese e partite Iva, almeno 30 figure professionali, un milione di lavoratori, e a causa della pandemia ha riscontrato un calo del fatturato di oltre l'85 per cento;

 la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha emanato delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali che hanno previsto lo svolgimento di cerimonie nel rispetto delle misure di carattere generale;

 nelle linee guida non vi sono indicazioni per i casi in cui, nelle more dell'organizzazione dell'evento, il comune all'interno del quale debba svolgersi la cerimonia venga dichiarato zona arancione o rossa;

 vi è dunque una situazione di sostanziale incertezza per coloro che devono celebrare l'evento e anche per le strutture stesse che lo ospitano, venendosi così a creare un danno, sia economico che morale, per tutti i soggetti interessati, nel caso in cui un evento organizzato da diverso tempo, anche anni, debba essere rimandato a data da destinarsi a causa del mutamento del colore della zona;

 si ritiene che possano essere svolte in tutta sicurezza le cerimonie in cui si adottino delle specifiche misure di controllo, come ad esempio: una certificazione COVID-19 free per i locali che abbiano proceduto alla sanificazione degli ambienti e che impieghino personale vaccinato o sottoposto al tampone molecolare nelle 48 ore antecedenti all'evento; l'eventuale previsione della figura COVID-19 manager che, per ogni 50 invitati, si occupi del controllo del rispetto di tali misure di prevenzione nonché la previsione della partecipazione alla cerimonia per i soggetti che abbiano i requisiti previsti dal green pass;

 su tale tema è stato chiesto un parere al CTS per la validazione di un protocollo di apertura in sicurezza,

 impegna il Governo:

 compatibilmente con i dati relativi all'andamento epidemiologico, ad adottare nel quadro delle progressive riaperture e in accordo con le Regioni gli atti necessari contenenti le linee guida ove siano indicate le misure atte a garantire l'ordinario svolgimento dell'evento.

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Toffanin e i restanti componenti del Gruppo L-SP-PSd'Az, il senatore Collina e i restanti componenti del Gruppo PD e i restanti componenti dei Gruppi M5S e Aut (SVP-PATT, UV)

(\*\*) Accolto dal Governo

**G1.4 (testo 2) Faraone, Grimani**

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

 in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

 premesso che:

 la pandemia da COVID-19 esplosa durante lo scorso anno ha avuto, e continua ad avere, un'esposizione globale ed una rilevanza storica assolutamente eccezionali;

 durante l'ultimo anno, i singoli Stati hanno adottato una moltitudine di provvedimenti diretti in due direzioni principali: dal punto di vista sanitario, sono state adottate misure di contenimento degli spostamenti e di social distancing, nonché misure di potenziamento delle strutture e del personale coinvolti nella cura dei pazienti colpiti dal virus. Il secondo grande ramo di provvedimenti adottati ha riguardato, invece, l'economia: i Governi - e in alcuni casi anche le organizzazioni sovranazionali, tra le quali l'Unione europea - hanno predisposto stanziamenti finanziari al fine di sostenere i settori maggiormente colpiti dalle conseguenze della crisi sanitaria;

 e tuttavia, le conseguenze drammatiche della crisi hanno investito in maniera considerevole ulteriori comparti economici e sociali che non sempre sono stati destinatari di adeguate forme di supporto da parte delle istituzioni, né può essere tralasciato il fatto che molti servizi, rivolti a categorie particolarmente fragili di cittadini ed utenti, siano stati ridotti o siano venuti meno a causa proprio della pandemia delle relative conseguenze;

 è il caso, tra gli altri, dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (NPIA). Da quanto si apprende, già prima della pandemia i dati inerenti a questo settore erano drammatici: circa 200 bambini e ragazzi su 1000 avrebbero avuto un disturbo neuropsichico, ma solo 60 su 200 sarebbero riusciti ad accedere ad un servizio territoriale di NPIA e 30 su 200 ad avere risposte terapeutico-riabilitative appropriate;

 e ancora 7 su 1000 si sarebbero recati al pronto soccorso per un disturbo psichiatrico e 5 su 1000 sarebbero stati ricoverati per un disturbo neurologico o psichiatrico;

 la pandemia, in aggiunta, ha esacerbato profondamente le preoccupanti tendenze sopra descritte: all'aumento degli episodi di stress e sovraccarico su bambini, ragazzi e famiglie, infatti, si sono accompagnati la saturazione dei pronti soccorsi, delle degenze pediatriche e psichiatriche, il raddoppio degli accessi per tentati suicidi e per atti autolesionisti gravi;

 considerato che:

 i dati ricavabili dagli studi delle associazioni del settore hanno dimostrato che negli ultimi dieci anni il numero di utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza è più che raddoppiato;

 i servizi attualmente offerti per NPIA sono carenti e disomogenei sul territorio nazionale: a mancare non sono solo i letti di ricovero previsti, ma anche le strutture semiresidenziali terapeutiche, mentre i servizi territoriali sono differenziati da regione a regione e fortemente disconnessi tra loro;

 l'asimmetria tra domanda e riposta di servizi di NPIA non risulta più sostenibile: le amministrazioni non sono più in grado di disporre degli strumenti tecnologici adeguati per attivare interventi di telemedicina e teleriabilitazione, né è pensabile che le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da COVID-19 possano destare disagi psichiatrici e psicologici, anche gravi, solo nel breve periodo, rilevando invece il rischio che tali tendenze possano non solo ripetersi periodicamente a seconda delle ondate pandemiche a cui saremo potenzialmente ancora esposti nei prossimi mesi, ma anche stabilizzarsi in via persistente su bambini ed adolescenti,

 impegna il Governo a valutare l'opportunità:

 di adottare le più opportune iniziative volte ad implementare i sistemi di ricerca, raccolta e analisi dei dati epidemiologici nazionali relativi alle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo, in special modo per i pazienti di fascia 0-17 anni;

 di potenziare i servizi territoriali di NPIA, garantendo almeno una struttura ad essi dedicata ogni 150.000-250.000 abitanti, prevedendo necessariamente la presenza di un'equipe multidisciplinare completa con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le 4 diverse tipologie di attività - neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici - e in stretto raccordo con i servizi di psichiatria dell'adulto, per le dipendenze e per la disabilità per l'età di transizione;

 di incrementare i posti in specialità di Neuropsichiatria Infantile e di implementare, compatibilmente e con la priorità riconosciuta ai pazienti affetti da COVID-19, il numero di posti letto di NPIA nelle strutture sanitarie, al fine di garantire risposte appropriate e tempestive agli utenti con disturbi sia neurologici che psichiatrici, nonché di dotare gli specifici servizi di NPIA di strumenti informatici ad hoc, riconoscendo altresì la possibilità di effettuare percorsi integrati tra attività in presenza ed attività in telemedicina e teleriabilitazione nei servizi e di strutturare network coordinati di cura per i principali disturbi.

(\*) Accolto dal Governo

**G1.5 Binetti**

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

 in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

 premesso che:

 la Missione 6 prevista dal PNRR, alla luce della drammatica storia che stiamo vivendo mentre siamo ancora immersi nella pandemia da COVID-19, punta a modificare l'attuale assetto del SSN, mettendo in pole position l'assistenza territoriale, investendo in prevenzione, immaginando una migliore integrazione socio sanitaria, creando ospedali di comunità, potenziando i processi di innovazione tecnologica attraverso un maggiore investimento sul piano digitale e intensificando l'attenzione alle problematiche connesse con l'ambiente. Ma la sua elaborazione, almeno finora, non è riuscita a mostrare modelli di intervento nuovi sul piano strutturale;

 la pandemia ha certamente messo a nudo le criticità del SSN, per cui è necessario partire da queste criticità per stabilire un ordine di priorità sulla base dei cambiamenti che servono. Il cambiamento in sanità è invocato da tutte le forze notifiche, sia di maggioranza e di opposizione, ma tra le diverse forze politiche ci sono grandi differenze, che riguardano le modalità di cambiare, l'ambito del cambiamento, la profondità degli interventi correttivi, il livello su cui intervenire e quindi il tipo di proposte da mettere in campo. È necessario ipotizzare un cambiamento profondo, coraggioso, strutturale, disponibile a ripensare politiche, impostazioni, culture organizzative, per rimuovere una serie di ostacoli, che nel tempo hanno creato tutte le contraddizioni esplose in questo ultimo anno. Non basta pensare a come riorganizzazione l'attuale realtà del SSN, razionalizzando alcuni processi o portando a compimento qualcosa che era rimasta incompiuta. Per realizzare una vera e propria mission ci vuole una nuova vision;

 l'obiettivo della VI Missione dispone testualmente che occorre rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure. Il tutto con un costo 20,22 miliardi. Ma queste affermazioni appaiono ancorate a vecchi modelli che non tengono sufficientemente conto degli sviluppi tecnico-scientifici, socio-economici ed organizzativi compiuti negli ultimi anni. Il concetto di prevenzione oggi è profondamente mutato, è andando evolvendo fino a investire l'ambiente fisico e psicologico; gli stili di vita e i modelli organizzativi sul piano lavorativo. Attraverso le testimonianze degli igienisti, degli epidemiologi e degli operatori della prevenzione è emerso come gli attuali dipartimenti di prevenzione siano in crisi e i loro modelli culturali e organizzativi inadeguati. La stessa cosa avviene per la tanto invocata assistenza domiciliare, per l'integrazione socio-sanitaria, in cui il desiderio che si realizzi, l'urgenza con cui se ne intravede la necessità, non corrisponde alla descrizione del come fare e del chi sarà chiamato a fare. La crisi che ha investito i medici di medicina generale pone domande molto serie non solo sulla loro competenza specifica, ma anche sul loro modo di organizzare il lavoro di cura e di assistenza con una relazione di prossimità ai malati mentre stanno nelle proprie case, accanto alle loro famiglie. Gli stessi ospedali di comunità, ampiamente citati dal Ministro Speranza, rischiano di rappresentare solo il recupero dei piccoli ospedali di cui si è chiesta, e spesso ottenuta la chiusura, in passato, giudicandoli inadeguati a garantire qualità di cura;

 se si vuole davvero realizzare la VI Missione, non è possibile accontentarsi di operazioni di carattere lessicale, cambiando i nomi dei contenitori, senza operare una vera e propria riforma. Per fare un esempio se gli ambulatori non diventano veri e propri centri di diagnosi e cura, più simili a veri e propri day hospital, con un personale di riferimento dedicato a mantenere relazioni stabili con i pazienti che vi affluiscono e con i loro familiari, non cambierà nulla nel modello assistenziale e l'insoddisfazione continuerà a moltiplicare visite e analisi in contesti diversi, cercando nelle strutture a più alta e integrata assistenza le risposte che i malati cercano. La pandemia ha messo in crisi tutte le soluzioni organizzative precedenti, anche perché molte di loro erano nate già vecchie. Ed è questo il principale errore da evitare. Occorre riscrivere il rapporto tra SSN, bisogni emergenti nella società ed economia; i costi in sanità se sono affrontati correttamente sono degli investimenti. La sanità non può essere gestita come un'azienda in cui il pareggio di bilancio orienta tutte le scelte, anche quando sono a scapito del bene salute, che costituisce la sua stessa ragion d'essere. Eppure questo è quanto avvenuto almeno negli ultimi 10-15 anni;

 affrontare l'ormai indispensabile processo di cambiamento nella sanità però non può essere perseguito senza un parallelo e integrato cambiamento dei modelli formativi, in cui l'Università, e nella fattispecie la Facoltà di Medicina, va coinvolta profondamente e fin dal primo momento. Vanno rivisti molti aspetti del Curriculum di studi sia negli anni della formazione di base che nelle diverse specialità, a cominciare molto probabilmente dai modelli di selezione degli studenti e degli aspiranti specialisti;

 sono almeno quattro le priorità indifferibili se si vuole offrire alla VI Missione qualche opportunità concreta di successo:

 a) prima di tutte la formazione dei medici di base, che debbono tornare ad essere medici di famiglia con una competenza clinica al passo con le esigenze e con modelli organizzativi che ne potenzino la struttura in piccole equipe multi-professionali;

 b) la Formazione di tutti gli studenti di medicina nel campo della Salute pubblica, rivedendo programmi e crediti destinati a questo ambito, a cominciare dalla epidemiologia, dalla statistica medica, ecc; potenziando e rafforzando negli specialisti in salute pubblica le competenze manageriali e organizzative indispensabili a gestire la complessità;

 c) le competenze digitali della futura classe medica da acquisire non solo attraverso lezioni ed esercitazioni ad hoc, ma creando un sistema complessivo in cui possano sperimentare tutte le potenzialità che le nuove tecnologie mettono a loro disposizione sia nell'assistenza territoriale, che nella specialistica ad altissima complessità;

 d) investire in ricerca, cominciando a scoprire i migliori e più brillanti talenti che possono dedicarsi con i loro studi allo sviluppo di nuove e attualmente impreviste possibilità di diagnosi e di terapie, cercando soluzioni sempre più innovative,

 impegna il Governo:

 a valutare la possibilità di attivare fin dal primo momento un più ampio e profondo coinvolgimento del MUR, concretamente delle facoltà di Medicina, delle scuole di specializzazione e dei policlinici a più alto livello di competenza, per supportare tutti i processi di cambiamento del SSN, nessuno escluso, con un rinnovato progetto formativo, perché le nuove generazioni di professionisti abbiano specializzazioni di eccellenza e siano in grado di inserirsi fin dal primo momento con nuove competenze nella messa in opera di questo megaprogetto di miglioramento della sanità previsto dal PNRR.

(\*) Accolto dal Governo

**G1.6 (testo 2)**

Stabile

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

 in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

 premesso che:

 tutto il lavoro autonomo e del commercio è privo di protezione (indennità malattia) in caso di contagio COVID-19, con assenza di protezione vaccinale malgrado la strutturale forte esposizione ai rapporti col pubblico, soprattutto nel caso di attività private aperte anche in zona rossa essendo fornitrici di servizi di pubblica utilità;

 essendo evidente che la malattia da COVID-19 e conseguenze a medio periodo, quarantene comprese, è in grado di espellere dal mercato e portare al fallimento piccole e medie aziende altrimenti sane e non di rado di importanza strategica;

 spesso si tratta di piccole imprese organizzate in società di persone o impresa familiare e per cui una malattia COVID-19 severa, dopo un anno di crisi grave e generalizzata, rappresenta un evento catastrofico;

 si sta creando una pericolosa frattura sociale tra lavoro autonomo privo di tutele e lavoro «garantito» soprattutto pubblico tutelato da vaccinazioni, indennità malattia, smart working impraticabile ad esempio per un commerciante, ancor più di beni essenziali,

 impegna il Governo:

 a valutare l'opportunità di istituire, nel periodo di emergenza sanitaria, una indennità malattia da COVID-19 per il lavoro autonomo che copra malattia certificata e/o quarantena in capo al singolo operatore con diaria non inferiore a euro 100.

(\*) Accolto dal Governo

**G1.100 (già em. 1.0.1)**

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pirro, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

 in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

 premesso che:

 l'articolo 1 contiene delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 ormai superate dalle nuove disposizioni relative alle graduali riaperture contenute nel decreto-legge n. 52 del 2021;

 considerato che:

 nel decreto legge n. 52 del 2021 sono contenute delle disposizioni volte a favorire la graduale ripresa della mobilità interregionale; in particolare, si prevede l'introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette "certificazioni verdi Covid-19", comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo;

 le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea;

 dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati nelle zone gialla e bianca. La norma dispone che chi è in possesso di certificazione verde può spostarsi in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa. Tali spostamenti rimangono chiaramente sempre consentiti, anche in assenza della predetta certificazione, per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione;

 valutato, inoltre, che

 l'esito negativo del tampone antigenico rapido o molecolare è una delle tre condizioni, tra loro alternative, per ottenere il certificato verde. Ma, a differenza delle altre due ipotesi, vaccinazione o guarigione da Covid-19, il l tampone ha un costo non indifferente e variabile tra le Regioni;

 è alquanto evidente che non possono sorgere discriminazioni di trattamento fra cittadini, ed ostacoli di natura economica che vadano a limitare le possibilità di spostamento, al di fuori della necessaria e preminente tutela della salute pubblica;

 sarebbe inconcepibile che i costi per raggiungere l'obiettivo condiviso della riconquista della normalità finissero per ricadere sul cittadino, già provato dalle restrizioni legate alla crisi sanitaria,

 impegna il Governo:

 a valutare l'opportunità di delineare appositi stanziamenti, nel primo provvedimento utile, per garantire la gratuità dei test antigenici o molecolari volti all'ottenimento delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, al fine di evitare l'insorgere di limitazioni alla libertà di spostamento dei cittadini derivanti da impedimenti di natura economica.

(\*) Accolto dal Governo

**G2.1 (testo 2) Fregolent, Lunesu, Doria, Augussori**

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

 in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

 premesso che:

 l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

 il presente articolo prevede che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 sia assicurata in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;

 la circolare del ministero della salute del 31 gennaio 2021, ha previsto per tutti i contatti stretti COVID-19 sospetti per infezione da variante un periodo di quarantena di 14 giorni, derogando alla previsione di cui alla circolare del 12 ottobre del Ministero della salute che per i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, aveva previsto la possibilità di effettuare un periodo ridotto di quarantena pari a 10 giorni dall'ultima esposizione a fronte dell'effettuazione di un test antigenico o molecolare negativo eseguito il decimo giorno.

 A seguito dell'emanazione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, in vista delle riaperture delle scuole, le Regioni hanno emanato delle ordinanze volte a fornire indicazioni per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole. Alcune Regioni hanno previsto che nel caso in cui un alunno risulti positivo al virus COVID-19 scatti la quarantena per tutti gli studenti della classe e per gli insegnanti che hanno frequentato la scuola nei giorni precedenti all'insorgenza dei sintomi, e non più di 48 ore prima, per un periodo di 14 giorni, altre Regioni una quarantena di 10 giorni. Il rientro a scuola è, poi, subordinato all'effettuazione di un tampone al termine del periodo di quarantena.

 Inoltre, nei plessi scolastici dove il 30 per cento delle classi è coinvolta da almeno un caso di COVID-19, oltre all'attivazione delle procedure di quarantena sopra descritte, l'Azienda sanitaria può valutare, in base alle caratteristiche del cluster, anche la sospensione delle attività in presenza per l'intero plesso scolastico e la quarantena di tutti i soggetti che frequentano la scuola e l'effettuazione di uno screening completo mediante tampone dell'intero plesso.

 Si riscontra, quindi, una disomogeneità tra le misure predisposte dalle singole Regioni e, delle volte, anche dai singoli Plessi Scolastici la cui chiusura può dipendere dalla valutazione dell'Azienda sanitaria di riferimento;

 le evidenze scientifiche suggeriscono che la scuola non sia un amplificatore per la trasmissione di SARS-CoV-2, avendo valutato l'efficacia delle misure di prevenzione all'interno degli edifici scolastici;

 da diversi studi, tra cui quello condotta da IPSOS per Save the Children e dalla World Health Organization, è emerso come le chiusure scolastiche abbiano avuto sostanziali impatti negativi sulla salute fisica e mentale e sull'educazione di bambini e adolescenti, ampliando le disuguaglianze esistenti nella società. Incidendo in modo particolare sui soggetti più vulnerabili, che hanno riscontrato particolari difficoltà ad accedere ai dispositivi e alle strutture necessari per seguire la didattica a distanza, generandosi così la perdita di apprendimento e la dispersione educativa;

 il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia di attività scolastiche e didattiche di ogni ordine e grado, non prevede misure intese ad affrontare e risolvere la quarantena automatica, riproponendosi così l'isolamento sociale che con la riapertura delle scuole si intendeva superare,

 impegna il Governo:

 a valutare l'opportunità, all'esito dei necessari approfondimenti presso gli organi tecnico-scientifici competenti, di adottare una circolare che contenga delle linee guida, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, che prevedano la riduzione, dimezzandolo, del termine di quarantena per il ritorno a scuola, previa effettuazione del tampone molecolare, uniformando la disciplina sull'intero territorio nazionale.

(\*) Accolto dal Governo

**G2.100 (già em. 2.2) Saponara**

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

 in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

 premesso che:

 l'emergenza sanitaria prolungata ha messo in luce le carenze di un sistema deficitario nelle attrezzature, nelle infrastrutture e nelle competenze degli operatori e assistenti per quanto riguarda la gestione degli alunni con disabilità nella didattica a distanza;

 è necessario supportare meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate;

 è opportuno quindi finalizzare a questo parte delle risorse fornite alle istituzioni scolastiche, piuttosto che prevedere finanziamenti a pioggia,

 impegna il Governo:

 a valutare l'opportunità di avvalersi delle competenze delle associazioni rappresentative della disabilità e delle istituzioni specializzate di settore, attraverso tecnici e ingegneri informatici, così come messo in luce nel corso delle audizioni svolte durante l'iter del provvedimento in esame.

(\*) Accolto dal Governo

**G3.100 (già em. 3.13) Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano**

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

 nel corso dell'esame del provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 2021, n.44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:

 la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati", prevede, all'articolo 1, comma 1, che «Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato»;

 l'articolo 4 del provvedimento in esame reca la «previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie», pertanto sembra dovuto che anche per loro siano applicabili le disposizioni previste dalla legge 210/1992 in caso di danni causati dal vaccino,

 impegna il Governo:

 ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, la previsione che chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione di cui all'articolo 4 del decreto legge in esame, lesioni o infermità permanenti, ha diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

(\*) Accolto dal Governo

**G3.101 (testo 2) Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pirro, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani**

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

 in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

 premesso che:

 l'articolo 3 limita la punibilità, a titolo di omicidio colposoo di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio (emesso dalle competenti autorità) e alle circolari pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (ed ai singoli prodotti vaccinali);

 l'articolo 4 introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali;

 considerato che:

 in diverse pronunce, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede l'indennizzo in caso di vaccinazioni non obbligatorie ma unicamente raccomandate alla popolazione dalle autorità sanitarie per la tutela della salute pubblica (v. sentenze n. 107/2012 per il vaccino da morbillo, parotite e rosolia, n. 423/2000 per il vaccino da epatite C e n. 27/1998 per il vaccino antipolio);

 in tali pronunce si evidenzia, da un lato, l'impatto che ha sulla popolazione anche la sola raccomandazione delle autorità competenti e, dall'altro, il dovere di solidarietà che deve accompagnare il perseguimento di interessi generali. In presenza di una campagna portata avanti a favore di un trattamento vaccinale infatti si sviluppa nel singolo cittadino un affidamento rispetto alle raccomandazioni delle autorità sanitarie, affidamento che "(.) rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli" e che impone la "traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguano" (sentenza 26.5.2020, n. 118) in ossequio ai principi dettati dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione;

 occorre estendere l'indennizzo previsto dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, alle conseguenze dannose derivate dalle vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, sono necessarie per la tutela della salute pubblica. Trattasi, in particolare, dei casi in cui la vaccinazione viene raccomandata dalle autorità sanitarie, statali e locali, nell'ambito di un programma che, anche in esecuzione del Piano nazionale della prevenzione, sia redatto e portato avanti nell'interesse della collettività oltre che nell'interesse del singolo cittadino,

 impegna il Governo:

 a stanziare, nel prossimo provvedimento utile, delle adeguate risorse per riconoscere un indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni non obbligatorie, per le quali è prevista una raccomandazione delle competenti autorità sanitarie (nazionali e locali) per la tutela della salute pubblica, anche in esecuzione di un programma vaccinale, al fine di garantire la copertura della più ampia fetta di popolazione, come nel caso dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19.

(\*) Accolto dal Governo

**G3.102 (già 3.12) Boldrini, Valente**

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

 in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici (A.S. 2167),

 premesso che:

 secondo l'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, «Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato»;

 la Corte costituzionale nella sentenza n. 118 del 2020 ha affermato che «la ragione che fonda il diritto all'indennizzo del singolo non risiede quindi nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l'integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell'interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale»,

 impegna il Governo:

 a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 3.12 (già 4.25).

(\*) Accolto dal Governo

**G4.26 (già em. 4.26) Garavini, Grimani**

Non posto in votazione (\*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2167,

 impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.26.

(\*) Accolto dal Governo

**G4.100 (già em. 4.23) Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano**

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

 nel corso dell'esame del provvedimento recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid 19, in materia di vaccinazioni anti Sars- CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

 il comma 10 dell'articolo 4 prevede che, salvo quanto disposto dall'art. 26, commi 2 e 2-bis, del d.l. 18/2020 in materia di lavoratori cd. "fragili", per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2;

 il provvedimento, non specificando che i periodi di assenza dal servizio in questione sono equiparati al ricovero ospedaliero e non sono computabili ai fini del periodo di comporto, reca un danno a quei lavoratori che sono impossibilitati a vaccinarsi per ragioni esterne alla propria volontà,

 impegna il Governo:

 ad intervenire prontamente con una disposizione normativa, anche di carattere urgente, per prevedere che, laddove l'adibizione a mansioni diverse non sia possibile e la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 il lavoratore di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge in esame, è sospeso e il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero, specificando altresì che, in tal caso, i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

(\*) Accolto dal Governo

**G4.101 (già em. 4.0.9) Pirro, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani**

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

 in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

 premesso che:

 il Capo I del decreto-legge in esame reca "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e in materia di vaccinazioni anti Sars-cov-2"

 considerato che:

 risulta necessario tutelare il diritto alla salute della collettività e delle persone, nonché l'ordine pubblico, anche al fine di un ordinato governo dell'emergenza sanitaria;

 al fine di perseguire l'interesse pubblico è necessario consentire la massima diffusione di medicinali e dispositivi medico-sanitari essenziali in tutto il territorio nazionale;

 anche se tali beni sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale, la situazione pandemica e il conseguente stato di emergenza rendono estremamente necessaria la più larga diffusione possibile di questi beni;

 considerato infine che:

 l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC/WTO) ha esplicitamente previsto deroghe alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale sui beni sanitari per contesti in cui sono diffuse epidemie e in cui gli Stati interessati non possono garantire l'accesso o la distribuzione (cfr. "Declaration on the TRIPS agreement and public health" adottata il 14 novembre 2001 e gli atti successivi conseguenti);

 l'articolo 70 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante " Codice della proprietà industriale" prevede l'istituto della licenza obbligatoria, tramite il quale il titolare del diritto di proprietà intellettuale trasmette il brevetto ad altra azienda nella condizione di produrre il bene, ricevendo un congruo indennizzo dallo Stato;

 le circostanze attuali derivante dalla pandemia pongono l'Italia in una situazione di straordinaria necessità ed urgenza per l'ordinato governo della pandemia e il raggiungimento dell'interesse pubblico alla tutela del diritto alla salute e dell'ordine pubblico; tale da consentire l'applicazione dei principi richiamati dall'Organizzazione Mondiale del Commercio insieme con l'istituto della licenza obbligatoria,

 impegna il Governo:

 ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate alla concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali per il superamento della situazione pandemica.

(\*) Accolto dal Governo

**G4.0.5 (già em. 4.0.5) Siclari, De Poli, Pagano**

Non posto in votazione (\*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2167,

 impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.0.5.

(\*) Accolto dal Governo

**G4.0.6 (già em. 4.0.6) Faraone, Grimani**

Non posto in votazione (\*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2167,

 impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.0.6.

(\*) Accolto dal Governo

**G8.100 (già em. 8.1) Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano**

Non posto in votazione (\*)

Il Senato, esaminato il provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 2021, n.44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:

 l'articolo 8 del provvedimento in esame reca una proroga a termini in materia di lavoro e terzo settore;

 il perseguire della crisi pandemica ha rallentato il processo di attuazione della riforma del terzo settore di cui al decreto legislativo 17/2017 e tuttora persistono problematiche relative all'operatività del Registro Unico del Terzo settore e all'adeguamento dello statuto degli enti che intendono procedere con l'iscrizione ed uniformarsi alla nuova normativa;

 il termine ultimo per adeguare gli statuti, al fine di comprendere le nuove modalità di gestione ed amministrative imposte alle associazioni dalle misure per il contenimento del contagio da COVID-19, è stato più volte prorogato, da ultimo con il decreto sostegni che ha previsto uno slittamento da maggio a luglio 2021,

 impegna il Governo:

 al fine di contenere la confusione e l'instabilità dell'intero terzo settore, sarebbe importante dare chiarezza prevedendo un margine più ampio per l'adeguamento degli statuti, evitando proroghe di tre mesi in tre mesi e facendo coincidere il termine con quello previsto per la fine dello stato di emergenza e prorogandolo di pari passo.

(\*) Accolto dal Governo

**G10.1 Pirovano**

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

 in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

 premesso che:

 l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, sottintendendo, quindi, che i Comuni sprovvisti di tali strumenti, provvedano autonomamente al proprio bisogno;

 il comma 2 del medesimo articolo prevede la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, che le amministrazioni possano utilizzare sedi decentrate per l'organizzazione e lo svolgimento dei concorsi, sottintendendo quindi che i comuni provvedano a proprie spese ad affittare locali idonei ai propri bisogni;

 il comune che indice un concorso non ha la possibilità di prevedere quante persone presenteranno la propria candidatura e quindi non può prevedere quanti strumenti informatici saranno necessari, né quale struttura possa essere adatta allo svolgimento delle prove;

 i comuni piccoli e medi, con molta probabilità, dovranno fare ricorso all'affitto di spazi idonei e attrezzature necessarie e, conseguentemente, si troveranno nelle condizioni di dover provvedere economicamente, esclusivamente con le risorse a propria disposizione, all'organizzazione delle prove con le nuove modalità stabilite con un esborso di gran lunga maggiore rispetto a quello attualmente impiegato per lo svolgimento dei concorsi;

 nel periodo emergenziale che il nostro Paese sta vivendo, con le difficoltà, anche economiche, che i comuni stanno affrontando per contenere i rischi di contagio e con il prevedibile aumento del carico di lavoro dei prossimi mesi per riorganizzare gli enti locali dopo gli sconvolgimenti dell'ultimo anno, probabilmente si presenterà la necessità di bandire nuovi concorsi e sarà indispensabile avere le risorse per procedere,

 impegna il Governo:

 a valutare la possibilità di supportare, anche attraverso contributi specifici, gli enti locali che, ai tini dello svolgimento dei concorsi pubblici, presentano la necessità di ricorrere al noleggio di strumenti digitali e informatici, devono adeguare strutture che non sono dotate di idonei collegamenti alla rete o devono necessariamente ricorrere all'affitto si spazi adatti al di fuori del Comune.

(\*) Accolto dal Governo

**G10.101 (testo 2) Doria, Floris, Cantù, Cucca, Salvini, Romeo, Bernini, Zaffini, Fregolent, Lunesu, Marin, Sbrollini, Bagnai, Fusco, Montani, Vescovi, Pietro Pisani, Briziarelli, Casolati, Pianasso, Testor, Bergesio, Vallardi, Lucidi, Stabile, Saviane, Pergreffi, Campari, Ripamonti, Borghesi, Simone Bossi, Mollame, Bongiorno, Bruzzone, Pillon, Pazzaglini, Faggi, Emanuele Pellegrini, Pizzol, Ostellari, Saponara, Arrigoni, Pirovano, Calderoli, Candiani, Marti, Pepe, Rufa, Grassi, Alessandrini, Rivolta, Ferrero, Riccardi, Zuliani, Siri, Lannutti, Urraro, Corti, Candura, De Vecchis, Siclari, Giammanco, Rizzotti, Malan, Tiraboschi, Barachini, Schifani, Fazzone, Vitali, Aimi, Gallone, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Toffanin, Serafini, Minuto, Sbrana, Caligiuri, Masini, Ferro, Saccone, Damiani, Papatheu, Pagano, Gasparri, Cangini, Mallegni, Barbaro, Balboni, Rauti, La Russa, Calandrini, De Carlo, La Pietra, Drago, Augussori, Marilotti, Iwobi**

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

 in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:

 l'emergenza epidemiologica in atto, causata dal Covid 19, ha determinato una grave crisi economica allargando il divario delle diseguaglianze sociali;

 l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e delle scuole di specializzazione di area medica attualmente programmati a livello nazionale dalla normativa vigente (art.1, l n. 2 agosto 1999, n. 264), perdurando la pandemia, può produrre il rischio di accentuare il divario sociale in ordine all'iscrizione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, escludendo per motivi economici coloro che appartengono alle fasce meno abbienti della popolazione dalla possibilità di immatricolazione nei c.d. atenei "fuori sede", ossia lontani dalla propria residenza;

 l'ammissione delle Scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, mediante procedure selettive su base nazionale può produrre la conseguenza che, terminata la formazione specialistica, i medici neo specialisti ambiscono a rientrare nella loro regione di origine, causando una interruzione del percorso di crescita professionale e di radicamento alla struttura di formazione, danneggiando, di fatto, il sistema sanitario regionale che li ha formati;

 è indiscutibile che le summenzionate criticità rischino di riguardare, in particolare, i territori maggiormente disagiati, e, tra questi, le realtà insulari, in relazione ai quali alla già nota, difficile accessibilità, si cumulano le specifiche, peculiari esigenze di individuare strumenti correttivi, in grado di assicurare, in particolare, l'uniforme garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, primi tra tutti quelli inerenti il diritto allo studio e la tenuta del sistema sanitario,

 impegna il Governo:

 a valutare l'opportunità di individuare, nell'ambito di un complessivo incremento delle risorse finalizzate al diritto allo studio, misure specifiche rivolte agli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, i quali, per effetto del meccanismo dell'accesso programmato nazionale dei corsi di laurea di area sanitaria, siano costretti ad iscriversi presso atenei diversi da quello di residenza;

 a valutare l'opportunità di riformare dall'anno accademico 2022-2023 l'attuale disciplina in tema di ammissione alle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia (art. 36, comma 1, dlgs 17 agosto 1999, n. 368), ripristinando, pur nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, la possibilità di scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e della sede universitaria di frequenza del corso di specializzazione.

(\*) Accolto dal Governo

**G10.102 (testo 2) Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli**

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

 in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

 premesso che

 il Capo III del decreto-legge in esame reca "Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";

 considerato che:

 l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"), recante disposizioni in materia di «Formazione presso gli uffici giudiziari», prevede che i laureati in Giurisprudenza che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possano svolgere un tirocinio di 18 mesi presso Uffici giudiziari e magistrature superiori;

 i giovani laureati in Giurisprudenza possono svolgere il tirocinio teorico formativo presso gli Uffici Giudiziari nonché la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, previa ammissione formulata dai capi degli Uffici Giudiziari o dagli Avvocati dello Stato; i criteri di selezione sono basati sulla laurea, sull'eventuale lode e sulla media risultante dalla: media tra gli esami di Diritto Privato, Civile e Commerciale; media esami di Procedura Civile; media esami di Diritto Amministrativo; media tra gli esami di Penale e Procedura Penale;

 valutato che:

 i requisiti di accesso a tale tirocinio e pratica forense sono finalizzati alla selezione di personale tirocinante di elevata preparazione tecnica;

 l'esperienza del tirocinio consiste nell'affiancare, per la durata di 18 mesi, il magistrato/avvocato dello Stato assegnatario del tirocinante in tutte le mansioni ad egli/ella attribuite, nonché la predisposizione delle minute dei provvedimenti e degli atti giurisdizionali;

 considerato infine che:

 il tirocinio intercorre in una fase formativa-professionale di giovani neolaureati e consiste in una esperienza di primo piano nel contesto giuridico-istituzionale della Repubblica,

 impegna il Governo:

 a valutare la possibilità di assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate al riconoscimento del tirocinio proficuamente concluso e di durata di almeno 18 mesi, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 nonché della pratica forense svolta presso l'Avvocatura dello Stato, come attributivo di un punteggio non inferiore a quello riconosciuto al titolo di studio più elevato tra quelli indicati nei bandi di concorso indetti dalla Pubbliche Amministrazioni dello Stato.

(\*) Accolto dal Governo

**G10.103 (già em. 10.8) Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli**

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

 in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

 premesso che

 il Capo III del decreto-legge in esame reca "Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";

 l'articolo 10 prevede al comma 1, lettera c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.»;

 considerato che:

 i requisiti di accesso ai concorsi pubblici di cui al decreto-legge della cui conversione si tratta sono relativi a prove scritte e orali e ad una valutazione dei titoli;

 valutato che:

 la situazione occupazionale dei giovani italiani è compromessa da questioni endemiche relative al mercato italiano in diversi settori, al tardivo o mancato sviluppo di efficaci catene di trasmissione delle persone dai contesti formativi a quelli professionali, dal non sempre efficiente livello di professionalizzazione della formazione universitaria nazionale;

 nel contesto strutturale italiano e, a maggior ragione, in quello pandemico e post-pandemico, non è possibile per molti giovani sviluppare adeguata esperienza professionale tale da produrre titoli conformi alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale nelle Pubbliche Amministrazioni;

 considerato infine che:

 è opportuno tutelare i giovani e le persone che non hanno maturato esperienza, ai fini di tutelare il loro interesse legittimo a partecipare in condizioni di eguaglianza ai sensi degli articoli 98 e 3 della Costituzione,

 impegna il Governo:

 ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate alla tutela, in sede concorsuale, delle persone che non hanno potuto maturare esperienza idonea nei termini di valutazione dei titoli prevista dal decreto-legge in esame.

(\*) Accolto dal Governo

**G10.104 (testo 3) De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli**

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

 in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

 premesso che

 l'articolo 10 del decreto legge in esame introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale;

 considerato che

 il comma 8 del citato articolo 10 esclude dal campo di applicazione della normativa di cui in premessa le sole procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/2001;

 in tal modo tuttavia le disposizioni di cui in premessa non tengono conto delle peculiarità che caratterizzano il sistema di istruzione e formazione ed, in particolare, delle specifiche necessità che, in relazione alla tipologia di personale che deve essere reclutato, devono caratterizzare le procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente ed educativo,

 impegna il Governo:

 a valutare la possibilità di prevedere che nei concorsi per il reclutamento del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione, i titoli culturali possano concorrere insieme all'eventuale esperienza professionale e ai titoli di servizio alla formazione del punteggio finale.

(\*) Accolto dal Governo

**G10.0.9 (già em. 10.0.9) Stabile, Pagano (\*)**

Non posto in votazione (\*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2167,

 impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10.0.9.

(\*) Accolto dal Governo

**G10.0.10 (già em. 10.0.10) De Petris, Ruotolo, Errani, Laforgia, Grasso**

Non posto in votazione (\*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2167,

 impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10.0.10.

(\*) Accolto dal Governo

1. 1.200 La Commissione [↑](#footnote-ref-1)
2. 1.200 La Commissione [↑](#footnote-ref-2)
3. 1.200 La Commissione [↑](#footnote-ref-3)
4. 1.10 Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi [↑](#footnote-ref-4)
5. 1.0.2 (testo 2) Briziarelli, Augussori, Fregolent [↑](#footnote-ref-5)
6. 2.200 La Commissione [↑](#footnote-ref-6)
7. 2.200 La Commissione [↑](#footnote-ref-7)
8. 3.200 La Commissione [↑](#footnote-ref-8)
9. 3.0.100 Il Relatore; 3.0.2 (testo 2) Pagano, Bernini, Schifani; 3.8 (testo 4) Evangelista, Romano, Castellone, Giuseppe Pisani, Marinello, Gaudiano, D'Angelo, Maiorino, Lomuti, Gallicchio, Mantovani [↑](#footnote-ref-9)
10. 4.4 Boldrini; 4.5 De Petris, Ruotolo, Errani, Laforgia, Grasso [↑](#footnote-ref-10)
11. 4.200 La Commissione [↑](#footnote-ref-11)
12. 4.200 La Commissione [↑](#footnote-ref-12)
13. 4.200 La Commissione [↑](#footnote-ref-13)
14. 4.200 La Commissione [↑](#footnote-ref-14)
15. 4.200 La Commissione [↑](#footnote-ref-15)
16. 4.200 La Commissione [↑](#footnote-ref-16)
17. 4.200 La Commissione [↑](#footnote-ref-17)
18. 4.200 La Commissione [↑](#footnote-ref-18)
19. 4.200 La Commissione [↑](#footnote-ref-19)
20. 6.200 La Commissione [↑](#footnote-ref-20)
21. 7.5 (testo 2) Richetti [↑](#footnote-ref-21)
22. 7.0.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-22)
23. 8.200 La Commissione [↑](#footnote-ref-23)
24. 8.0.4 (testo 2) Auddino, Campagna, Nocerino, Romano [↑](#footnote-ref-24)
25. 8.0.4 (testo 2) Auddino, Campagna, Nocerino, Romano [↑](#footnote-ref-25)
26. 8.0.4 (testo 2) Auddino, Campagna, Nocerino, Romano [↑](#footnote-ref-26)
27. 8.0.4 (testo 2) Auddino, Campagna, Nocerino, Romano [↑](#footnote-ref-27)
28. 9.200 La Commissione [↑](#footnote-ref-28)
29. 10.57 Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano [↑](#footnote-ref-29)
30. 10.57 Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano [↑](#footnote-ref-30)
31. 10.22 (testo 3) Pagano [↑](#footnote-ref-31)
32. 10.100/100 Il Relatore [↑](#footnote-ref-32)
33. 10.100/100 Il Relatore [↑](#footnote-ref-33)
34. 10.100 (testo 2) Il Relatore [↑](#footnote-ref-34)
35. 10,27 Rampi [↑](#footnote-ref-35)
36. 10.100 (testo 2) Il Relatore [↑](#footnote-ref-36)
37. 10.100 (testo 2) Il Relatore [↑](#footnote-ref-37)
38. 10.200 La Commissione [↑](#footnote-ref-38)
39. 10.100 (testo 2) Il Relatore [↑](#footnote-ref-39)
40. 10.50 Grassi, Augussori, Riccardi, Pirovano, Calderoli; 10.51 Manca [↑](#footnote-ref-40)
41. 10.52 Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi [↑](#footnote-ref-41)
42. 10.57 Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano [↑](#footnote-ref-42)
43. 10.50 Grassi, Augussori, Riccardi, Pirovano, Calderoli; 10.51 Manca [↑](#footnote-ref-43)
44. 10.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-44)
45. 10.0.8 (testo 3) La Commissione [↑](#footnote-ref-45)
46. 10.0.22 Pirovano, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi; 10.0.23 Grimani; 10.0.24 Vitali; 10.0.25 Iannone, La Russa, Totaro [↑](#footnote-ref-46)
47. 10.0.39 (testo 4) La Commissione [↑](#footnote-ref-47)
48. 11.200 La Commissione [↑](#footnote-ref-48)
49. 11.200 La Commissione [↑](#footnote-ref-49)
50. 11.200 La Commissione [↑](#footnote-ref-50)
51. 11.200 La Commissione [↑](#footnote-ref-51)
52. 11.200 La Commissione [↑](#footnote-ref-52)
53. 11.200 La Commissione [↑](#footnote-ref-53)
54. 11.0.100 Il Relatore [↑](#footnote-ref-54)
55. 11.0.1000 Il Governo [↑](#footnote-ref-55)
56. 11.0.7 Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece [↑](#footnote-ref-56)